COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1005

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1005

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2654)

PRESIDENTE 1005, 1006, 1007, 1008, 1010 1013

ROMANATO, *Relatore* . 1006, 1007, 1008, 1009 1011, 1012

LOZZA . . . 1006, 1007, 1008, 1011, 1012

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1006, 1007, 1011

FRANCESCHINI FRANCESCO 1007, 1009, 1012 1013

SCIORILLI BORRELLI 1009, 1010

GUI 1009, 1010, 1011, 1012

TITOMANLIO VITTORIA 1010

ERMINI 1011

DE TOTTO 1011

MALAGUGINI 1011

MARANGONE VITTORIO 1011

PITZALIS 1012

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione provvisoria del compianto onorevole Marchesi, prende parte alla seduta odierna l'onorevole Angelini Ludovico.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari d'insegnanti iscritti nei ruoli transitori. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ».

All'ordine del giorno della nostra Commissione figura anche la proposta di legge di iniziativa del deputato Ferreri: « Passaggio nei ruoli ordinari degli insegnanti delle scuole secondarie dei ruoli speciali transitori, abilitati per esami ed idonei per titoli » (1768).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, feci già presente che, poiché il disegno di

legge è già stato approvato dal Senato, soltanto per memoria teniamo presente anche la proposta di legge il cui articolo unico sarà considerato emendamento al disegno di legge.

ROMANATO, *Relatore*. Credo che ben poche parole io possa ancora aggiungere dopo le laboriose sedute precedenti, nel corso delle quali il provvedimento in discussione è stato esaminato in tutti i suoi minimi particolari. Posso solo ricordare che, da quanto è emerso dalla discussione generale e dagli emendamenti annunziati, i punti fondamentali sono tre.

Il primo punto riguarda la preoccupazione di non perdere tutte quelle cattedre di ruolo speciale transitorio – e ammontano ad alcune migliaia – che, non avendo il corrispettivo nell'organico attuale, verrebbero praticamente a scomparire a tutti gli effetti. Insieme con i colleghi Franceschini Francesco, D'Este Ida, Savio Emanuela e Perdonà, ho presentato un emendamento, il quale prevede che le cattedre che oggi non trovano corrispettivo nell'organico attuale rimangano di ruolo speciale transitorio, in attesa di una legislazione in merito che affronti e risolva tutto questo problema. Non deve costituire per noi motivo di preoccupazione la permanenza di tali cattedre nel ruolo transitorio, perché già la legge prevede che un certo numero di cattedre restino in questo ruolo per coloro che non intendano affrontare l'esame-colloquio o per coloro che non lo superassero.

Il secondo punto riguarda l'esame-colloquio e chi lo deve sostenere. A differenza di quanto previsto dal disegno di legge, i citati colleghi ed io abbiamo proposto, con un secondo emendamento, che tutti gli abilitati, i quali siano in possesso di regolare abilitazione, conseguita in esame per concorso per cattedre o in esame di Stato per semplice abilitazione, con qualsiasi punteggio, ed abbiano superato la prova ispettiva (e a tale proposito risulta che oltre il 90 per cento degli insegnanti dei ruoli transitori l'hanno superata), passino direttamente, senza sostenere l'esame-colloquio, nei ruoli ordinari, anche se il punteggio è inferiore ai sette decimi.

Il terzo punto concerne la decorrenza nel ruolo ordinario in cui passerebbero gli insegnanti del ruolo speciale transitorio ai termini della presente legge. I citati colleghi ed io abbiamo proposto che, analogamente al criterio seguito per altre categorie, la data di decorrenza sia quella della loro assunzione nel ruolo speciale transitorio. Altri colleghi hanno creduto opportuno consigliare date diverse e noi siamo disposti ad accettarle, purché gli anni di servizio computati risultino sufficienti per lo scopo che si deve conseguire.

LOZZA. Siamo d'accordo con l'onorevole Romanato ed i suoi emendamenti concordano quasi perfettamente con la linea da noi indicata, così come un nostro emendamento concorda sostanzialmente con quello presentato dall'onorevole Vittoria Titomanlio, salvo che per la collocazione.

Da parte mia intendo soffermarmi su un punto soltanto, per fare con il Sottosegretario una considerazione sulla questione della carriera.

Secondo il conteggio che abbiamo fatto per i ruoli transitori, noi attribuiamo tre anni di straordinario per gli anni dal 1951-52 al 1953-54 e due anni di straordinario per gli anni 1954-55 e 1955-56. Questi calcoli andavano bene se la legge fosse entrata in vigore prima del 1° ottobre 1956; però, siccome la legge andrà evidentemente in vigore col primo ottobre di un altro anno, gli anni da contarsi come anni di straordinariato divengono automaticamente tre. Così pure, per essere coerenti, se la legge dovesse andare in vigore tra due anni, lo straordinariato diverrebbe di quattro anni.

Come si vede, dunque, noi non proponiamo nulla di nuovo: chiediamo soltanto di essere un poco coerenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo subito avvertire che non posso accogliere la richiesta avanzata dall'onorevole Lozza, giacché mi pare evidente che ne risulterebbero enormemente danneggiati coloro che hanno partecipato al concorso del 1951, cioè ad un concorso regolare. Costoro, infatti, finirebbero col trovarsi indietro nella carriera rispetto a coloro che affrontano solo adesso il concorso. La misura stabilita per la retrodatazione della carriera nei confronti di coloro che passano dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario è stata calcolata con lo stesso sistema con il quale si calcolava la validità del servizio precedente nei riguardi di coloro che passavano da un ruolo ad un altro, e cioè nella misura di due anni.

Con quanto, invece, è stato proposto, noi finiremmo per accordare un trattamento di favore a coloro che entrano nei ruoli ordinari in via eccezionale rispetto a coloro che passano da una cattedra di ruolo ad un'altra cattedra di ruolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi agli insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella *A* annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo organico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario ».

Gli onorevoli Romanato, Franceschini Francesco, D'Este Ida, Savio Emanuela e Perdonà hanno presentato i seguenti emendamenti al primo comma di questo articolo:

« *Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo dalle parole*: Sono altresì soppressi, *fino alle parole*: per qualsiasi motivo ».

Emendamento alternativo:

« *Al primo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: I posti di ruolo speciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario, permangono di ruolo speciale transitorio ».

ROMANATO, *Relatore*. Desidero soltanto precisare, ancora una volta, che mantenere l'ultimo periodo del primo comma equivarrebbe a perdere, a tutti gli effetti, le cattedre di ruolo speciale transitorio che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario; viceversa, con la modifica da noi prospettata, lasceremmo di ruolo speciale transitorio quei posti che non trovano corrispettivo nei ruoli ordinari.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che si potrebbe risolvere il problema anche per un'altra via, eliminando l'inconveniente di perpetuare all'infinito la istituzione di queste cattedre di ruolo speciale transitorio. Consolidare, infatti, la permanenza di cattedre di ruolo speciale transitorio in questo settore significa dare un carattere di stabilità e di normalità ad una situazione che non è affatto normale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Desidero osservare al Sottosegretario, innanzitutto, che la permanenza, espressa o sottintesa, come posti di ruolo speciale transitorio, delle cattedre che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario crea la garanzia nei confronti del Governo che questi posti, prima o poi, saranno trasformati in posti di ruolo ordinario. E questa è già non piccola cosa.

In secondo luogo, sopprimendo questi posti, rinunceremmo anche alla possibilità di trasferimento dei professori di ruolo ordinario che, come sappiamo, molto spesso si fanno spostare, per varie ragioni, anche a posti di ruolo transitorio.

Per questi motivi, quindi, io proporrei di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma, oppure di disporre esplicitamente – e forse è meglio – che i posti di ruolo transitorio che non hanno il corrispettivo nel ruolo ordinario permangano di ruolo speciale transitorio finché, naturalmente, non saranno soppressi.

LOZZA. Sono d'accordo tanto per il primo quanto per il secondo emendamento, particolarmente per il secondo.

Vorrei, poi, fare una considerazione circa la difficoltà della casistica riguardante tutti i posti che non sono di ruolo. È facile finché si parla di classi di collegamento, ma la questione cambia se prendiamo, per esempio, il posto del ruolo transitorio di scienze naturali negli istituti tecnici per geometri, che è un posto, ma non è una cattedra.

ROMANATO, *Relatore*. Poiché l'orientamento della Commissione è favorevole al mio secondo emendamento, ritiro il primo e chiedo che sia posto in votazione il secondo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento, proposto dagli onorevoli Romanato, Franceschini Francesco, D'Este Ida, Savio Emanuela e Perdonà:

« *Al primo comma sostitire l'ultimo periodo con il seguente*: I posti di ruolo spe-

ciale transitorio, che non hanno corrispettivo nel ruolo ordinario, permangono di ruolo speciale transitorio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli organici dipendenti dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo, e la iscrizione nel ruolo transitorio ordinario, sono conferite mediante esame-colloquio che verterà sui programmi di insegnamento della disciplina o delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione all'esame-colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione relativo all'insegnamento al quale aspirano.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento cui aspirano, o che abbiano conseguito almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse, in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento cui aspirano.

Sono confermate le nomine nel ruolo speciale transitorio disposte d'intesa col Governo militare alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti degli insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazionali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti ».

Gli onorevoli Romanato, Franceschini Francesco, D'Este Ida, Savio Emanuela e Perdonà hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire ai commi primo, secondo e terzo il seguente*

Passano a domanda in ruolo ordinario:

a) gli insegnanti di ruolo speciale transitorio muniti di idoneità conseguita in concorsi per esami e titoli;

b) gli insegnanti già di ruolo ordinario, iscritti nel ruolo speciale transitorio per cattedre diverse da quelle originariamente occupate;

c) gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, muniti di abilitazione anche parziale rispetto alla cattedra occupata, purché conseguita in concorsi per esami e titoli e in concorsi esami di Stato ».

ROMANATO, *Relatore*. Ho già illustrato l'emendamento e nulla ho da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza ha presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, dopo le parole*: titolo di abilitazione, *aggiungere le parole*: comprendente almeno una delle materie relative all'insegnamento al quale aspirano o in possesso delle lauree abilitanti ».

Gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Lozza e Natta hanno presentato il seguente emendamento

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento cui aspirano o che abbiano conseguito l'abilitazione per esame relativa all'insegnamento cui aspirano o che siano in possesso della laurea abilitante ».

Gli onorevoli Lozza e Natta hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere al terzo comma dopo le parole*: per ognuna di esse, *le altre*: in un concorso di abilitazione o a cattedre relative all'insegnamento cui aspirano ».

LOZZA. Restiamo per ora sulla stessa linea dell'onorevole Romanato. Con l'emenda-

mento presentato dai colleghi Sciorilli Borrelli e Natta e da me, pensavamo di aggiungere anche coloro che sono in possesso della laurea abilitante, sia perché sono insegnanti anziani sia perché la loro laurea è, in effetti, laurea di abilitazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. L'emendamento presentato ai primi tre commi di questo articolo riassume in sostanza tutte le discussioni che abbiamo fatto su questo argomento e ne fa chiaramente il punto. Noi desideravamo, e desideriamo tuttora, eliminare l'esame-colloquio, perché ci sembra che sia superfluo, e per un certo aspetto anche vessatorio, che degli insegnanti abilitati debbano essere sottoposti ad un esame pressoché identico a quello che già hanno sostenuto per conguire l'abilitazione. Eliminando l'esame-colloquio, tre categorie passerebbero direttamente nel ruolo ordinario, e mi pare che il Governo sia d'accordo per le prime due o che, per lo meno, non le abbia respinte; 1°) i professori di ruolo speciale transitorio già provenienti dal ruolo ordinario e muniti di abilitazione per il ruolo transitorio di altre cattedre; 2°) tutti gli abilitati, e non soltanto quelli vincitori di concorsi a cattedre, che abbiano riportato sette decimi; 3°) tutti gli abilitati, anche con punteggio di sei decimi.

In questo modo l'esame-colloquio dovrebbe essere sostenuto soltanto da coloro che sono in possesso di lauree abilitanti o da quegli abilitati in virtù dell'articolo 7 della legge n. 1140, che noi addirittura non avevamo considerato per non avere costoro, come gli insegnanti in possesso di laurea abilitante, sostenuta l'abilitazione per esame scritto e orale.

Di fronte a queste nostre richieste, il Governo ha dimostrato di considerare favorevolmente le prime due, ma si è decisamente opposto alla terza, adducendo rispettabili ragioni. È la Commissione, ora, che dovrà decidere.

ROMANATO, *Relatore*. Concordo in gran parte con quanto ha detto l'onorevole Franceschini. Per le lauree abilitanti, però, è indubbio che non possiamo fare una discriminazione: chi è in possesso di una laurea abilitante è già di per se stesso abilitato a tutti gli effetti. D'altra parte, bisogna considerare che le lauree abilitanti risalgono al 1924 e quindi si tratta di gente che ha già più di 30 anni di insegnamento e quindi è sulla soglia della pensione.

Riguardo agli abilitati al di sotto dei sette decimi, si potrebbe obiettare che tra qualche tempo anche gli abilitati oggi fuori ruolo domandino lo stesso trattamento. Faccio rilevare, però, che in questo caso noi ci riferiamo a degli abilitati che sono già in ruolo, anche se transitorio, e che quindi si tratta solo di mutare il ruolo da quello speciale a quello ordinario.

SCIORILLI BORRELLI. In linea di massima sono favorevole agli emendamenti Romanato ed altri, salvo però un'aggiunta alla lettera *c*), che riguarda coloro che sono in possesso della laurea abilitante. Faccio presente che proprio ieri, consultando per altre ragioni l'ultimo numero della rivista del Consiglio di Stato, ho visto, in talune sentenze, riaffermato in maniera specifica ed inconfutabile che le lauree abilitanti devono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle abilitazioni. Il caso trattato, appunto, da una sentenza, riguardava una laurea abilitante in scienze naturali, non ritenuta omologabile per l'insegnamento di scienze naturali, matematica e merceologia nelle scuole di avviamento o tecniche. Ebbene, il Consiglio di Stato, richiamandosi alla precedente giurisprudenza, si è espresso in termini chiari e precisi: rimane, cioè, fisso il principio generale, salvo ad accertare, di volta in volta, se quell'esame abilitante valga per conseguire una determinata cattedra.

Pensiamo, quindi, che il nostro emendamento riguardante gli insegnanti in possesso di laurea abilitante potrebbe essere aggiunto al gruppo di emendamenti presentato dall'onorevole Romanato e dagli altri colleghi.

GUI. Sono d'accordo e accetto le lettere *a*) e *b*) dell'emendamento Romanato, come del resto ebbi già a dire nella precedente seduta, riconoscendo a tutti gli abilitati il diritto di passare nei ruoli ordinari senza bisogno dell'esame-colloquio. Il punto di dissenso riguarda gli abilitati con punteggio inferiore ai sette decimi. Non v'è ragione sufficiente, infatti, una volta abbandonato questo sistema, di non ammettere le lauree abilitanti e le abilitazioni didattiche, queste ultime infatti altro non essendo che abilitazioni conseguite col punteggio minimo.

La ragione per la quale io sento di dover insistere su questo punto è data dal fatto che condizione essenziale per entrare a far parte dei ruoli dello Stato è stata sempre il possesso del requisito dei sette decimi, requisito che costantemente ha messo tutti su di un piede di parità. Se abbandoniamo questo principio, è evidente l'ingiustiiza che si commette rispetto ad altri che sono trattati diversamente e che, di conseguenza, si sentiranno autorizzati a presentare analoga rivendica-

zione. È tempo, invece, di chiudere la speciale legislazione che, per ragioni di forza maggiore, ha imperversato in questo dopoguerra.

Volendo chiuderla è necessario mantenere un criterio uguale per tutti. Vorrei, anzi, chiedere ai colleghi chi si sentirebbe, domani, di rifiutare il proprio appoggio alla richiesta di ammissione ai concorsi per coloro che abbiano riportato meno di sette decimi. Quale argomento si avrebbe a disposizione per opporsi? È logico che gli interessati chiedano, ma noi dobbiamo avere il senso della misura e vedere le cose obiettivamente, con una prospettiva ben più ampia di quanto non lo sia quella dell'interessato, che evidentemente è pressato da mille rispettabili ragioni di bisogno e di disagio.

Del resto ciò che io sostengo è così fondato che lo stesso sindacato non chiede di più: le sue richieste, evidentemente ispirate al desiderio di mantenere un equilibrio e un'armonia nelle rivendicazioni, sono limitate, in questa circostanza, al passaggio in ruolo di quanti hanno il requisito dei sette decimi.

Perciò, a scarico della mia coscienza e personalmente, non accetto che si vada oltre questo limite, ed in questo senso rivolgo sommessa preghiera ai colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo l'emendamento Romanato sostitutivo dei primi tre commi, aggiungere l'alinea seguente:*

d) gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori dei Conservatori di musica, che abbiano superato il triennio di prova ed abbiano conseguito la conferma a stabile ».

TITOMANLIO VITTORIA. Il mio emendamento si motiva da tre considerazioni: innanzitutto, perché i titoli rilasciati dai Conservatori di musica hanno valore uguale agli altri; in secondo luogo, perché dal 1938 non sono stati più banditi concorsi; e infine perché il Ministero della pubblica istruzione ha bandito dei concorsi per titoli a cattedre nei Conservatori con decreto del 15 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1956, in cui è stabilito che, a norma dell'articolo 12 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 961, il 25 per cento dei posti per ogni tipo di cattedra, che saranno banditi attraverso i predetti concorsi, è riservato a coloro che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di supplenti o di incaricati nei Conservatori di musica di Stato per almeno tre anni nell'ultimo decennio.

Questi tre motivi mi sembrano sufficientemente validi per l'accoglimento del mio emendamento.

SCIORILLI BORRELLI. Siamo perfettamento d'accordo con l'emendamento presentato dall'onorevole Titomanlio, tanto che anche noi ne abbiamo presentato uno analogo all'articolo 4. Evidentemente, quindi, si tratta solo di opportunità di collocazione.

Per quanto riguarda le obiezioni dell'onorevole Gui all'emendamento Romanato, desidero rammentare un punto fondamentale di discriminazione fra i casi precedenti e quelli attuali, che evidentemente è sfuggito all'attenzione dello stesso onorevole Gui.

In base alla legge tradizionale della legislazione italiana per accedere a una cattedra era necessario avere 70 centesimi, poi, per i concorsi del 1951 e 1953, siamo scesi, dai 70 centesimi a 52,50 su 75, e quindi a sette decimi. In quel caso, abbiamo abbassato il limite per gli insegnanti che erano fuori della scuola ed entravano per la prima volta nei ruoli. Ma nel caso presente la situazione è profondamente diversa. Oggi ci troviamo di fronte a professori che sono già nella scuola, solo che si trovano su un gradino diverso, vale a dire nei ruoli speciali transitori. Costoro, oggi, chiedono di entrare nei ruoli ordinari.

Questi professori hanno già subito un'indagine di accertamento. Ora, se ci rifacciamo alla configurazione dei ruoli speciali transitori nella loro genesi, troviamo che ad essi si arrivò mediante concorsi per titoli, con accertamenti superati positivamente.

Quindi l'analogia prospettata dal collega Gui mi sembra che non possa reggere, perché soltanto coloro che sono nei ruoli transitori si trovano in queste particolari condizioni. E perciò penso che il collega Gui, riflettendo meglio, comprenderà che proprio l'estensione di quei criteri a un caso eccezionale determinerebbe un'ingiustizia, in quanto andremmo ad applicare lo stesso metro a due situazioni profondamente diverse.

Per queste ragioni, almeno personalmente, non vedo ragione che mi possa indurre a cambiare opinione.

GUI. Le argomentazioni dell'onorevole Sciorilli Borelli non spostano le mie osservazioni. La meta, infatti, è sempre la medesima: l'entrata nei ruoli ordinari. Ecco perché le posizioni sono identiche. Solo la strada è diversa.

Che cosa, infatti, hanno costoro di diverso rispetto a quanti fanno per la prima volta il concorso? Essi hanno fatto semplicemente un concorso per titoli per entrare nei ruoli transitori, poi hanno subito una ispezione per rimanere in detti ruoli: ecco tutto. Ma questo non costituisce titolo! Ora dobbiamo considerare il trattamento di favore che riserviamo a costoro. anziché sottoporli ad esame di concorso, come dovrebbe essere, li immettiamo in organico con un semplice esame-colloquio, esonerandone addirittura coloro che si trovano in determinate condizioni! Ora non è proprio possibile ammettere nei ruoli ordinari chi abbia meno dei sette decimi!

ERMINI. Sono d'accordo con l'onorevole Gui. Dobbiamo avere il coraggio, che del resto è conseguente al nostro dovere, di porre un freno a questo sistema di eccessiva generosità che stiamo usando. Il limite dei sette decimi rappresentò già un atto di notevole benevolenza quando fu posto in atto.

È evidente che se abbassiamo ancora questo limite, possiamo immettere nei ruoli addirittura per anzianità!

DE TOTTO. Lo spirito dell'emendamento Romanato ha un aspetto giuridico e uno didattico. Se ci limitiamo all'aspetto giuridico, la tesi dell'onorevole Gui può essere senz'altro accettata. Ma dando al problema un'impostazione prevalentemente didattica, assume importanza preminente la passione per l'insegnamento. E, in un periodo come questo, in cui la passione didattica non è un sentimento molto sviluppato, io ritengo che dovremmo essere comprensivi verso questi insegnanti che hanno dimostrato attaccamento alla scuola: ognuno di noi conosce qualche caso personale.

Esorto perciò a non fermarci soltanto alla considerazione aridamente giuridica della misura dell'abilitazione, riconoscendo alla fedeltà dimostrata alla scuola il valore adeguato.

MALAGUGINI. Dato il mio atteggiamento a proposito di altri provvedimenti del genere, non desterà certo meraviglia la mia dichiarazione di piena adesione alle osservazione del collega Gui, ribadite dal collega Ermini.

Io non sono contrario ad alcun provvedimento che, ispirato a criteri di generosità nei riguardi di alcune categorie, osservi però i principi fondamentali che regolano l'immissione nei ruoli. Sono del parere che bisogna porre dei punti fermi, altrimenti ci metteremo su un piano inclinato e non ci sarà più possibile fermarci.

D'altra parte, nella mia qualità di capo d'Istituto, devo fare anche delle constatazioni amare sulla qualità del corpo insegnante.

Per questi motivi, il mio voto sarà nettamente contrario all'emendamento.

ROMANATO, *Relatore*. Nel presentare l'emendamento, non abbiamo sottovalutato le argomentazioni, indubbiamente fondate, che avevamo sentite anche nella precedente discussione dall'onorevole Gui. Io però vorrei che ci rifacessimo a quanto ho detto nella relazione, cioè allo spirito eccezionale a cui si è ispirata questa legge, che risale a sua volta ad un altro provvedimento eccezionale. Non bisogna perdere di vista che noi siamo per chiudere una fase eccezionale della nostra legislazione scolastica.

Ora io troverei giusto il principio dell'esame se esso costituisse un'alternativa: i vincitori entrano a far parte dei ruoli ordinari, gli altri saranno esclusi da qualsiasi ruolo. Invece, noi stabiliamo che coloro i quali non supereranno l'esame resteranno nei ruoli transitori. Questo è l'assurdo dell'esame-colloquio! Una volta entrati nel clima morale di questo provvedimento, rifacendoci alla eccezionalità con cui sorse, dobbiamo portarlo alle estreme conseguenze, in senso positivo come in senso negativo!

GUI. Possono studiare, così supereranno l'esame.

LOZZA. Il fatto è che i « transitoristi » restano a tutti gli effetti professori, se bocciati. E restano, quindi, nell'insegnamento.

MARANGONE VITTORIO. La questione di principio va salvata. Non possono porsi tutti sullo stesso piano e qualcosa di diverso debbono pur fare coloro che non hanno i sette decimi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo semplicemente che la soluzione normale per il passaggio in ruolo dei professori di ruolo transitorio era, secondo la previsione fatta nel momento in cui furono istituiti, la partecipazione al normale concorso. Nel preparare questo provvedimento, si è ritenuto di usare verso questi insegnanti un atteggiamento di particolare indulgenza, includendo, al posto del regolare concorso previsto dalla Costituzione per l'ingresso nei ruoli dello Stato, una semplice formalità, che non può certo dirsi concorso, perché, con un semplice esame, ridotto per di più alle sole materie di insegnamento, si dà a tutti la possibilità di passare nei ruoli ordinari. Inoltre, abbiamo concesso, per determinati casi, ulteriori facilitazioni.

Ora devo fare osservare che, quando si è fatta la legge che ha abbassato il punteggio minimo ai sette decimi negli esami, in realtà è stato stabilito un limite mai raggiunto, per-

ché coloro i quali sono entrati o entrano in ruolo, grazie a quella facilitazione, negli esami non hanno avuto sette, bensì otto e forse anche nove.

Nel caso specifico, invece, si è fatto ancora un passo avanti, perché i sette decimi sono sufficienti per passare in ruolo: quei sette decimi che, normalmente, sono la condizione minima per partecipare al concorso.

Il sindacato, che deve valutare obiettivamente la situazione e contemperare le varie esigenze, non ci chiede più di quel che accordiamo; e su questo punto desidero richiamare la Commissione alla responsabilità che si assume. Il Governo ha il dovere di difendere il minimo di coerenza e di linearità necessario in una materia così delicata: e per questo motivo avverto che, ove la Commissione mantenga gli emendamenti che sono stati presentati in proposito, andando oltre il limite dei sette decimi, il disegno di legge sarà discusso in Aula, perché il Governo non ritiene, in alcun modo, di potersi far complice, nemmeno indirettamente, di un simile provvedimento.

FRANCESCHINI FRANCESCO. La serietà di questa discussione ha portato a qualche chiarificazione. Io sono stato molto attento alle dichiarazioni dei colleghi ed a quelle del Governo. e francamente mi ha stupito la parola « complice ». Ad ogni modo, son sicuro che, prima di arrivare al voto, tutto sarà chiarito. Alcuni punti sono stati già chiariti, e anche sulla natura dell'esame mi pare che il Governo ci abbia tranquillizzati. Io avevo proposto di parlare di « ispezione-colloquio », anziché di « esame-colloquio ».

Aggiungo che i sindacati si sono mantenuti su di una linea che non è quella dell'emendamento presentato: e, d'altra parte, l'insistenza con cui il Governo – pur avendo fatto concessioni non indifferenti – sostiene questa tesi, ha contribuito, in certo senso, a chiarificare l'atmosfera. Mi auguro che questa discussione – che è stata seria ed appassionata, ma obiettiva e serena da ambo le parti – possa concludersi in concordia d'intenti. Da parte nostra però possiamo avere anche qualche riserva su una eventuale estensione dell'emendamento verso il quale pare che la Commissione stia orientandosi. In questo caso bisognerà ritoccare il terzo capoverso relativo alla dispensa dal previsto esame-colloquio.

LOZZA. Io seguivo la linea cauta dell'onorevole Franceschini, ma non so se si arriverà allora al voto sull'emendamento Romanato. In questo caso io voterò a favore.

Non vorrei però che la legge fosse portata in Aula, per evitare una ulteriore dilazione alla soluzione di questo problema, che è notevolmente sentito dalla categoria.

Nel caso in cui il voto sull'emendamento venisse ancora rinviato, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità di una modifica del testo attuale, subito dopo l'affermazione del principio dell'esame-colloquio.

Concludo pregando ancora l'onorevole Sottosegretario di recedere dalla sua posizione di intransigenza e dichiarando che, se si arriverà alla votazione dell'emendamento Romanato, io lo voterò anche nella stesura attuale. Tuttavia vorrei pregare gli onorevoli colleghi di ponderare bene gli emendamenti, prima di proseguire, per evitare che ci si trovi poi a disagio dopo quelche votazione un po' troppo precipitosa.

PITZALIS. Giunti a questo punto, e in seguito alle diverse posizioni che si sono profilate e che minacciano di turbare alquanto la serenità dei nostri lavori – non nel senso sostanziale, ma nel senso formale, provocando una eventuale rimessione della legge in Aula – ritengo che sarebbe opportuno rinviare la discussione ad una prossima seduta per vedere nel frattempo se questi diversi punti di vista non siano conciliabili, in modo che si possa cominciare a votare sui punti sui quali si è raggiunto un accordo. In questo senso faccio proposta formale di rinvio della discussione.

GUI. Se posso portare un contributo all'ordine della discussione, credo che si potrebbe accogliere l'indicazione di procedura del collega onorevole Lozza, perché, in fondo, la presentazione originaria dell'emendamento Romanato sostituisce i commi primo, secondo e terzo, mentre in realtà il dissenso si riferisce soltanto alla formulazione del comma terzo. Quindi noi potremmo approvare i commi primo e secondo, trovando il modo di emendare il terzo secondo le rispettive posizioni, alcune delle quali sono diventate comuni, mentre su una parte residua viene mantenuta tra di noi una certa divisione di opinioni. Su questa, se necessario, voteremmo.

Mi pare che su questa base sia abbastanza facile arrivare alla votazione, e, se il collega onorevole Romanato non ha nulla in contrario, si potrebbero votare per ora i commi primo e secondo, soffermandoci invece sul terzo comma. In realtà il dissenso verte su coloro che sono dispensati dal colloquio; e di questi si parla nel terzo comma.

ROMANATO, *Relatore*. Se l'accordo non è possibile subito anche sul terzo punto, prefe-

risco aderire al concetto esposto dal collega Pitzalis a sostegno della sua richiesta di rinvio. In questo senso mi associo alla proposta di sospensione della seduta e di rinvio della discussione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Propongo che i deputati presentatori degli emendamenti all'articolo 3 concordino un testo unificato dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione continuerà nella prossima seduta della Commissione. Nel frattempo i presentatori dei vari emendamenti potranno incontrarsi per la formulazione di un testo concordato.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI